DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

Art. 13

Interpretazione autentica

La mobilita' del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, articolo 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, e' da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro 90 giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso. Per i piani di risanamento gia' approvati la mobilita' deve essere disposta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1991, non più in vigore dal 17 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991
Estremi	Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-13-interpretazione-autentica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it